

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI G.M. N. 38 DEL 26/03/2018

PROGRESSIONI VERTICALI

Art. 1

Requisiti per la partecipazione alle selezioni

Titolo di studio e anzianità nella cat. di provenienza

Cat. B

• **Per l'accesso ai profili aventi posizione iniziale B1:**

1. Licenza scuola dell'obbligo, patente di guida;
2. tre anni di anzianità di servizio nella categoria "A";

• **per l'accesso ai profili aventi posizione iniziale B3;**

1. Licenza scuola dell'obbligo, patente di guida;
2. due anni di anzianità di servizio in profili scritti alla categoria "B1"

Oppure

1. Licenza scuola dell'obbligo, patente;
2. cinque anni di anzianità di servizio nella categoria "A"

Cat. C

1. due anni di anzianità di servizio nella posizione "B3" e titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno.

Oppure

1. cinque anni nella posizione iniziale "B1" e titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno.

Cat. D

Per l'accesso ai profili aventi posizione economica iniziale D1:

1. Due anni di anzianità di servizio nella categoria "C" e titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno.

Per l'accesso ai profili aventi posizione iniziale in D3:

1. un anno di anzianità di servizio nella posizione economica iniziale "D1" e titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno.

Art. 2

Criteri di valutazione

I criteri di valutazione concernenti la selezione interna finalizzata alla progressione verticale sono determinati nel modo seguente:

BASE punti 100, così distribuiti:

- Punti 60/100 secondo il D. Ass.le 03/02/92:
verranno valutati esclusivamente i titoli di cui al D. Ass.le 03/02/92 e precisamente:
1. Titoli di studio; 2. Titoli professionali; 3. Servizi prestati in Enti pubblici, con punteggio massimo attribuibile pari rispettivamente al 30% al 10% al 20%;
 - Punti 10/100 valutazione complessiva del curriculum professionale
 - Punti 30/100 test attitudinale

Art. 3

1. Il punteggio spettante al titolo di studio (30 punti su base 100) è così attribuito:
 - a) nei concorsi a posti per il cui accesso richiama la laurea:
 - punti 24 al titolo di studio richiesto;
 - punti 6 ad altro titolo di studio equivalente o dottorato di ricerca;
 - b) nei concorsi per il cui accesso è richiesto il diploma di scuola media di 2° grado:
 - punti 24 per il diploma richiesto;
 - punti 3 per altro diploma equivalente;
 - punti 3 per il titolo di studio superiore.
2. Il punteggio spettante al titolo di studio accademico (laurea), 24 punti è così attribuito:
 - 0,45 per ogni punto di voto di laurea superiore a 66/110;
 - 0,35 per ogni punto di voto superiore a 100/110;
 - 0,70 per la lode.

I superiori punti si sommano gli uni agli altri.

Allo stesso modo si opera per attribuire il punteggio relativo al 2° titolo di studio (6 punti) tenendo presente il rapporto di 1 a 4.

3. Il punteggio spettante, al diploma richiesto (24 punti) e così attribuito:
 - 0,83 per ogni punto di voto superiore a 36/60;
 - 0,60 per ogni punto di voto superiore a 54/60;
 - 0,48 punti al voto di 60/60.

I superiori punti si sommano gli uni agli altri.

Allo stesso modo si procede per l'attribuzione del punteggio (3 punti) relativo al secondo diploma, tenendo presente il rapporto di 1/8.

Per il punteggio (punti 3) relativo alla laurea si procede come al punto 2 tenendo presente il diverso rapporto.

Art. 4

Eventuali punteggi di titoli di studio diversamente espressi vanno prima tradotti nei corrispondenti rapporti di 110/110 o di 60/60, determinando le necessarie equivalenze.

Art. 5

I titoli professionali vanno valutati nella misura massima complessiva di cui al precedente art.2 (10% = punti 10).

Essi sono:

- a) titoli di specializzazione o di perfezionamento conseguiti presso enti dello Stato, o della Regione o legalmente riconosciuti: punti 1 fino ad un massimo di punti 2;
- b) abilitazioni all'esercizio professionale per professioni di livello almeno pari a quello del posto messo a concorso: punti 1 ciascuna fino al massimo di punti 2.

Sono valutabili soltanto le abilitazioni conseguite per esame dopo il conseguimento del titolo di studio;

- c) corsi, con attestazione di superamento di esami finali organizzati da enti dello Stato , o della Regione o legalmente riconosciuti e non inferiori a mesi 3: punti 0,05 fino ad un massimo di punti 1.

- d) Pubblicazioni a stampa regolarmente registrate: punti 0,25 fino ad un massimo di punti 1;

pubblicazioni su quotidiani o periodici regolarmente registrati:

- punti 0,05 ciascuna fino ad un massimo di punti 0,50
- pubblicazioni su periodici a carattere scientifico: punti 0,25 fino ad un massimo di punti 1

Il superiore punteggio viene attribuito per pubblicazioni attinenti all'attività dell'Ente;

- e) idoneità conseguita in concorsi per esami o titoli ed esami:
 - relativi a posti richiedenti titolo di studio equipollente a quello del posto al quale si concorre: punti 0,75 fino ad un massimo di punti 1,50;
 - relativi a posti richiedenti titolo di studio superiore: punti 0,50 fino ad un massimo di punti 1.

Se il titolo di studio equipollente è il diploma di laurea, a ciascuna idoneità conseguita sono attribuiti punti 0,50 fino ad un massimo di punti 2,50.

Art. 6

Il punteggio massimo attribuito ai servizi prestati presso enti pubblici, nella misura massima di cui al precedente art. 2 (20% = punti 20), è così distribuito:

- a) servizi prestati nella Categoria professionale immediatamente inferiore: punti 0,10 per ciascun mese fino ad un massimo di punti 5;
- b) servizi prestati nella Categoria corrispondente o superiore: punti 0,15 per ciascun mese fino ad un massimo di punti 15.

I servizi inferiori a mesi 3 non sono valutabili.

L'anzianità necessaria come requisito di accesso al posto non è valutabile ai fini del presente articolo.

Il servizio militare prestato è valutato come se fosse prestato in area professionale corrispondente a quello del posto cui si concorre.

Art. 7

Punti 10/100 valutazione del Curriculum professionale

Scarso e/o non attinente al ruolo da ricoprire	punti 0
Buono e attinente al ruolo da ricoprire	da 2 a 6
Ottimo e attinente al ruolo da ricoprire	da 8 a 10

Art. 8

Punti 30/100 test attitudinale su argomenti attinenti gli aspetti pratico-operativi delle attribuzioni proprie della posizione categoriale

La prova si intende superata ove i candidati abbiano raggiunto il punteggio minimo di 18.

Art 9

A parità di punteggio in graduatoria, ha precedenza il candidato che ha maturato una maggiore anzianità di servizio nel profilo immediatamente inferiore del posto cui si concorre e ad ulteriore parità, si considera il più anziano di età.